

Criteri di non ammissione alla classe successiva predisposti dai dipartimenti approvati dal Collegio dei Docenti del 14 maggio 2018

D.lgs. 62 del 13 aprile 2017, dei DD.MM. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 e della Nota MIUR 1865 del 10 ottobre 2017

Scuola primaria

La non ammissione alla classe successiva a livello di scuola primaria deve essere considerato:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un percorso positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali dell'alunno;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

I docenti contitolari di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, potranno non ammettere gli alunni alla classe successiva con decisione assunta all'unanimità, in casi di eccezionale gravità laddove si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;
- puntuali e dettagliate comunicazioni alla famiglia.

Criteri di non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato scuola secondaria di primo grado

- Mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto della valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe
- Essere incorsi in sanzioni disciplinari e, in particolare, nella sanzione disciplinare prevista dall'art.4 commi 6 e 9 bis del DPR 249 /1998
- Numero insufficienze superiori a 4 su 12 di cui almeno 3 gravi
- Capacità di recupero: aver disatteso a tutte le azioni di recupero sia relative alle discipline di studio sia relative alle occasioni-stimoli per la maturazione personale offerte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
- Processi formativi: mancato raggiungimento di un adeguato livello di sviluppo culturale personale e sociale.